

Regolamento della Consulta comunale per le pari opportunità

APPROVATO CON DELIBERA 2015
C.C. n. 24 DEL 26/05/2022

ARTICOLO 1 (Istituzione e Finalità)

ARTICOLO 2 (Sede)

ARTICOLO 3 (Funzioni)

ARTICOLO 4 (Composizione)

ARTICOLO 5 (Costituzione)

ARTICOLO 6 (Durata)

ARTICOLO 7 (Insediamento ed eventuali integrazioni e/o sostituzioni)

ARTICOLO 8 (Presidente)

ARTICOLO 9 (Collaborazioni esterne)

ARTICOLO 10 (Attività e Programma)

ARTICOLO 11 (Personale ed Oneri Finanziari)

Articolo 1 (Istituzione e Finalità)

- 1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione, e in conformità con quanto stabilito dalla Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76, è istituita presso il Comune di San Giovanni Valdarno la Consulta comunale per le pari opportunità.*
- 2. La Consulta opera per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra generi in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.*
- 3. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, la Consulta promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.*

Articolo 2 (Sede)

1. La Consulta quale organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta ha sede presso la sede municipale.

Articolo 3 (Funzioni)

1. La Consulta esercita la sua attività ed il suo ruolo in piena autonomia funzionale, opera in stretto rapporto con le Istituzioni dello Stato, Regione, Provincia e Comuni e con altri Enti Pubblici e del Privato Sociale.
2. Assume iniziative e formula proposte e progetti in ordine alle finalità contenute nell'art.1.
3. In particolare intende:
 - Promuovere, curare e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
 - Favorire una adeguata presenza femminile negli organismi istituzionali di competenza comunale.

- Operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;
- Svolgere indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali;
- Proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta iniziative ed attività che favoriscano la promozione di pari opportunità;
- Essere ascoltata su propria richiesta dalle Commissioni consiliari su questioni e problematiche che riguardano la condizione femminile.

Articolo 4 (Composizione)

1. *La Consulta è costituita da un numero di membri non superiore a 21, nominati con il criterio di cui al successivo art. 5. I componenti, che devono essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per l'eleggibilità a consigliere comunale, vengono scelti tra i candidati che abbiano partecipato ad apposita manifestazione di interesse, da tenersi entro 45 giorni dall'insediamento del consiglio comunale, nella quale verrà previsto un termine di scadenza relativo unicamente alla costituzione iniziale della consulta e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.*
2. *Al fine sia di consentire la più ampia forma di partecipazione alla Consulta da parte dei cittadini, nel caso non si fosse raggiunto il numero massimo al momento dell'insediamento, che per far fronte ad eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie durante il mandato elettivo, la possibilità di partecipare alla manifestazione di interesse, di cui al precedente comma 1, rimane aperta per l'intero periodo della consiliatura.*
3. La consulta così formata ai sensi dei commi precedenti è integrata dalla presenza dei Consiglieri Comunali e degli Assessori donne che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Articolo 5 (Costituzione)

1. *La Consulta sarà costituita da:*
 - *Rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale, nel numero massimo di 20, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 4, commi 1 e 2, previa valutazione dei relativi curricula da parte della commissione competente in materia di welfare e politiche sociali.*
 - *n. 1 rappresentante indicato dal distretto socio-sanitario.*
2. Qualora nei termini prefissati il distretto socio-sanitario non dovesse inviare il nominativo, o il Consiglio Comunale non dovesse provvedere alla nomina, il Sindaco provvederà alla stessa.

Articolo 6 (Durata)

1. I componenti la Consulta durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale. Per la decadenza dei componenti la Consulta vale quanto stabilito dal regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 7 (Insediamento ed eventuali integrazioni e/o sostituzioni)

1. *La Consulta è insediata dal Presidente del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 4, comma 1, nel termine stabilito dall'Ufficio di Presidenza.*
2. *Le eventuali integrazioni e/o sostituzioni dei componenti di cui all'art. 4, comma 2, avverranno, nel corso della consiliatura, nelle prime due sedute utili del Consiglio Comunale che si terranno successivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, relativamente alle candidature presentate nel corso della consiliatura.*

Articolo 8 (Presidente)

1. Nella sua prima riunione la Consulta procede all'elezione del Presidente con il voto della maggioranza dei componenti.
2. Nella stessa seduta si procede alla elezione di un Vice-Presidente e di un Segretario.
3. Il Presidente:
 - Convoca e presiede le sedute;
 - Compila l'odg e gli argomenti da trattare, sentito l'Ufficio di Presidenza.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Articolo 9 (Collaborazioni esterne)

1. La Consulta promuove e sviluppa rapporti di collaborazione, di consultazione con:
 - Commissione per le Pari Opportunità e Consigliera di Parità della Provincia di Arezzo;
 - Commissione Regionale per le Pari Opportunità e Consigliera di Parità della Regione Toscana;
 - Commissione Nazionale per le Pari Opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Analoghe commissioni o associazioni o esperti che si occupano delle condizioni femminili.

Articolo 10 (Attività e Programma)

1. La Consulta elabora entro 45 giorni dalla data di presentazione del bilancio, un programma delle sue attività, da inviare al Sindaco, che, a sua volta ne cura la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente della Commissione Consiliare per le Politiche Sociali, per la necessaria approvazione.

Articolo 11 (Personale ed Oneri Finanziari)

1. Il funzionamento della Consulta nonché lo svolgimento dei compiti di segreteria sono garantiti dal personale dell'Ente.
2. Per gli oneri finanziari si provvederà con l'istituzione di un apposito capitolo nel Bilancio.

-
-
3. Ai componenti della Consulta Comunale pari opportunità non è riconosciuto alcun gettone di presenza.